

**ALLEGATO: A**  
**Rep. n. 1366**  
**Racc. n. 1189**

## **STATUTO**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita una Fondazione senza scopo di lucro, in conformità al D. Lgs. 460/1997, denominata **"ABC STUDY ON HEART DISEASE FOUNDATION ONLUS"**, abbreviabile con **"ABC STUDY FOUNDATION ONLUS"**.

La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

La Fondazione viene costituita senza limitazione di durata.

### **ART. 2 - SEDE E UFFICI SECONDARI**

La sede della Fondazione è fissata in Via Colombo n.74, 31015 Conegliano, Treviso (TV), Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, nonché istituire uffici secondari o rappresentanze nel territorio della Regione Veneto per svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Altre sedi secondarie potranno essere costituite, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

### **ART. 3 - SCOPI ISTITUZIONALI**

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue le finalità di solidarietà sociale previste dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 460/1997 e s.m.i., in particolare nei settori di attività di cui al nr. 11), con precipuo riferimento alla ricerca medico-scientifica così come definita dall'art. 2, D.P.R. nr. 135/2003 e s.m.i.

Scopo della Fondazione è quello di svolgere in generale la ricerca scientifica e specialmente quella di interesse sociale, con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della malattia cardio-vascolare in generale e della malattia coronarica, in particolare:

- studiare clinicamente e scientificamente: la storia naturale della malattia coronarica, in particolare postinfartuale e le sue maggiori complicanze cardiovascolari nel lungo termine; la mortalità nel lungo termine legata alla malattia coronarica;
- le cause di decesso sia cardiovascolari che non cardiovascolari, in particolare: reinfarto miocardico, scompenso cardiaco, ictus cerebrale, morte improvvisa, neoplasia maligna; investigare sulla malattia neoplastica nel lungo termine nel paziente coronaropatico;
- realizzare progetti scientifici e sociali già promossi dall'associazione "ABC Study on Heart Disease Association (Progetto della Regione

Veneto)” con l’eventuale sostegno della Regione Veneto.

Il progetto “ABC Study on Heart Disease” è così brevemente descritto: *nel 1992, un piccolo gruppo di medici ricercatori ed altri operatori sanitari, iniziarono un progetto per studiare nuovi fattori clinici della malattia cardiaca, studiando pazienti con sindrome coronarica acuta e seguendoli per molti anni. Oggi, ciò che è stato osservato sulla sopravvivenza a lungo termine dopo sindrome coronarica acuta è riconosciuto a livello internazionale. I principali risultati appaiono sui maggiori testi di medicina cardiovascolare in tutto il mondo.*

*Lo scopo del progetto “ABC Study on Heart Disease” è quello di promuovere la conoscenza delle malattie cardiache principalmente basata sul follow-up a lungo termine dei pazienti, nonché promuovere la salute dei cittadini sostenendo attività preventive, sociali e sportive;*

- promuovere studi clinico-scientifici, specialmente sulla malattia cardiaca anche in relazione agli aspetti di medicina preventiva come l’alimentazione, l’attività fisica e sportiva e al trattamento terapeutico;
- promuovere la metodica di follow up a lungo termine del paziente coronaropatico, per scopo clinico-scientifico, ed anche per scopo di assistenza sanitaria;
- comunicare e divulgare le conoscenze acquisite sia attraverso pubblicazioni scientifiche e congressuali di settore specialistico medico-cardiologico che attraverso i media usuali con preferenza per l’uso di website appositamente dedicato alla fondazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

- stipulare ogni tipologia di accordi, convenzioni e collaborazioni con Enti Pubblici e Privati senza scopo di lucro, altre Associazioni, Persone Fisiche e Giuridiche, Università ed altri Istituti di Ricerca, operanti sia a livello Nazionale che Internazionale, in settori analoghi;
- costituire enti senza scopo di lucro nell’ambito della Regione Veneto;
- assumere interessenze e partecipazioni o aderire in genere ad enti analoghi costituiti o costituendi, aventi medesime finalità ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali con altri enti senza scopo di lucro che operano nei settori di attività sopra indicati;
- attuare iniziative di sostegno a favore di organismi di volontariato e anche avvalersi della loro collaborazione;
- accordare contributi e borse di studio, disciplinate da apposito Regolamento, da erogarsi nell’ambito della Regione Veneto, finalizzate alla realizzazione dei progetti scientifici posti in essere dalla Fondazione e per lo sviluppo delle attività che rientrano nello scopo sociale;
- accedere a finanziamenti nazionali ed internazionali per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente;

- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici, nei limiti previsti dal D. Lgs.460/97.

#### **ART. 5 - AMBITO DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

Le finalità della Fondazione si realizzano nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO**

Il Patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 70.000,00 (settantamila/00), dei quali indisponibili Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

#### **ART. 7 - RISORSE ECONOMICHE**

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, oltre ai proventi derivanti dalla realizzazione delle attività istituzionali o contributi specifici, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

#### **ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato Scientifico, se nominato;
- 4) il Comitato d'Onore, se nominato;
- 5) il Revisore Unico.

Tutti gli incarichi relativi agli organi della Fondazione sono assunti a titolo gratuito e non danno luogo ad alcuna retribuzione o compenso fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto e il compenso facoltativo al Revisore Unico

stabilito dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del D. Lgs 460/1997.

#### **ART. 9 - FONDATORE**

La Fondazione è promossa ed istituita per iniziativa del dott. Giuseppe Berton, il quale ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, anche per onorare la memoria dei suoi genitori signori Berton Giulio e Nardi Pia, i quali hanno dedicato molto della loro vita all'amorevole educazione e sostegno dei figli. Questa fondazione desidera onorare la loro Memoria.

#### **ART. 10 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione, detto in breve anche Presidente della Fondazione, vita natural durante, è il dott. Giuseppe Berton in qualità di Fondatore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di morte, di impedimento definitivo e/o provvisorio o di dimissioni, tale ruolo sarà assunto dal Vice-Presidente della Fondazione e lo stesso dovrà nominare un nuovo Vice-Presidente della Fondazione e così di volta in volta.

In caso di morte o di impedimento definitivo contestuale del Presidente e del Vice-Presidente, la carica di Presidente della Fondazione sarà assunta dagli eredi del Presidente o da persona dallo stesso designata per volontà testamentaria.

Il Presidente della Fondazione ha i seguenti poteri:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- indica al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali delle attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- concorre alla formazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; potendo all'uopo delegare altri membri (è fatto comunque salvo il potere di revocare la delega conferita);
- vigila sull'andamento generale della Fondazione, sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sull'osservanza dello Statuto;
- partecipa e presiede alle riunioni del Comitato Scientifico;
- predispose il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- può delegare lo svolgimento delle proprie funzioni al Vice Presidente della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento, fatto sempre salvo il potere di revoca;
- può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi.

Al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è

consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti e ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva o in una seduta appositamente convocata.

#### **ART. 11 – VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Fondazione, resta in carica sino a revoca o dimissioni; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume gli stessi poteri.

Nel caso di morte, di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente sarà il nuovo Presidente della Fondazione e lo stesso dovrà nominare un nuovo Vice-Presidente e così di volta in volta.

#### **ART. 12 – SEGRETARIO**

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Fondazione, resta in carica sino a revoca o dimissioni e provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione e di ogni altra competenza rimessagli dal Presidente.

#### **ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri:

- il Presidente della Fondazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della Fondazione, è nominato direttamente dal Fondatore.

Ciascuno dei membri durerà in carica sino a revoca o dimissioni.

Qualora vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Presidente), la relativa nomina spetta al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogniqualevolta il Presidente della Fondazione lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ma comunque almeno una volta ogni anno.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, anche via fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo nei casi di necessità ed urgenza in cui il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo nei casi in cui sia richiesta una maggioranza più elevata, delibera a maggioranza dei presenti; in

caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche il Revisore Unico ed un rappresentante del Comitato Scientifico (se nominato) o un suo delegato.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

#### **ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione delibera, senza facoltà di delega:

- l'approvazione entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) di aprile di ogni anno l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- gli incrementi del patrimonio;
- il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- la costituzione o la partecipazione ad enti o società, l'assunzione di interessenze o l'adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;
- di provvedere all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- di provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- di apportare modifiche allo Statuto;
- di proporre alle autorità competenti la possibilità per la Fondazione di fondersi o di confluire, anche previo scioglimento, con o in altre O.N.L.U.S. che perseguano gli stessi fini;
- di proporre alle autorità competenti l'estinzione della Fondazione;
- di erogare premi e borse di studio.
- di nominare/revocare il Revisore unico;
- di nominare/revocare i membri del Comitato Scientifico, se istituito;
- di nominare/revocare i membri del Comitato d'Onore, se istituito;
- di emanare regolamenti e linee guida per l'attuazione del presente Statuto e per il funzionamento della Fondazione vincolanti per tutti gli organi della Fondazione.

#### **ART. 15 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico, eventualmente istituito, è composto da minimo 3 (tre) membri che dureranno in carica sino a revoca o dimissioni.

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri sui programmi di attività scientifica della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione.

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione

alle competenze di ciascuno di essi.

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

#### **ART. 16 – COMITATO D'ONORE**

Il Comitato d'onore, eventualmente istituito, è composto da almeno 2 (due) membri che dureranno in carica sino a revoca o dimissioni. Il loro contributo è volto a sostenere la realizzazione degli scopi della Fondazione, anche partecipando personalmente alle iniziative che vengono intraprese.

#### **ART. 17 - REVISORE UNICO**

Il Revisore Unico, all'atto costitutivo, è nominato dal Presidente della Fondazione e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Unico dura in carica 3 (tre) anni e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti. Il Revisore è rieleggibile.

Il Revisore Unico ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e controlla i progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del revisore è facoltativo ed è stabilito dal consiglio di amministrazione, entro i limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del D. Lgs 460/1997.

#### **ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno nel quale la Fondazione otterrà il riconoscimento.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente con la relazione accompagnatoria del Presidente della Fondazione e del Revisore Unico.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

#### **ART. 19 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la

vita della Fondazione stessa.

#### **ART. 20 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 C.C. ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, può proporre con apposita deliberazione all'autorità competente di dichiarare l'estinzione della Fondazione e può proporre altresì la nomina di un liquidatore.

Quanto la Fondazione è dichiarata estinta, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione al codice civile (artt. 11 e ss. C.C.).

I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre O.N.L.U.S., aventi scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità operanti nel territorio (nel rispetto della volontà del Fondatore, ove espressamente manifestata,) sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 21 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 460/1997, dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, nonché dalla normativa relativa alle persone giuridiche.

F.TO GIUSEPPE BERTON - STEFANIA MASTROSIMONE - LORENZON  
LUCIANO - FIORELLA CAVUTO - CORDIANO ROCCO ANTONIO - ROSA  
PALMIERI - BARBARA POZZOBON TESTE - CARLA MARANGON TESTE -  
CHIARA FERRETTO NOTAIO L.S.